

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZIA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 15/05

25 febbraio 2005

Ordinanza della Corte del 17 febbraio 2005 nella causa C-250/03

Mauri / Ministero della Giustizia

LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'ESAME D'AVVOCATO IN ITALIA NON VIOLANO – DI PER SÉ - I PRINCIPI DI LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI STABILIMENTO

Lo Stato mantiene un potere di controllo tale che non è consentito ai soli avvocati determinare l'accesso alla loro professione

In Italia, le commissioni esaminatrici dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense sono nominate, in ogni distretto della Corte d'appello, dal Ministro della giustizia; ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari, dei quali due avvocati, iscritti ad un ordine del distretto della Corte d'appello sede dell'esame e designati dal Consiglio nazionale forense, due magistrati ed un professore di materie giuridiche¹.

Il sig. Giorgio Emanuele Mauri, dopo aver sostenuto, a Milano, le prove scritte per l'esame di avvocato, non è stato ammesso dalla commissione di esame alla successiva prova orale. Ha allora proposto ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia, chiedendo l'annullamento della decisione adottata nei suoi confronti.

Il TAR ha quindi adito la Corte di giustizia delle Comunità europee, domandando se le norme italiane relative alla composizione della commissione siano conformi ai principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di stabilimento. Il TAR, infatti, non esclude che la circostanza che il Consiglio nazionale forense designi due dei cinque membri della commissione, che oltretutto svolgono i ruoli di presidente e vicepresidente, potrebbe consentire all'Ordine di limitare l'accesso alla professione. L'Ordine potrebbe in tal modo tutelare gli interessi di coloro che già esercitano come avvocati, praticando una selezione non solo qualitativa, bensì anche quantitativa.

¹ V. l'art 22 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

La Corte di giustizia ha deciso di statuire con ordinanza motivata², ritenendo che la soluzione del quesito posto potesse essere chiaramente dedotta dalla propria precedente giurisprudenza.

Anzitutto, la Corte di giustizia ricorda che, secondo costante giurisprudenza, le norme comunitarie sulla libera concorrenza si innestano su un obbligo generale di leale collaborazione al quale sono tenuti gli Stati membri. Ne consegue che questi ultimi non devono imporre o favorire la conclusione di intese anticoncorrenziali, né astenersi dall'esercizio del loro potere delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica.

Inoltre, la Corte sottolinea che:

- lo Stato italiano occupa un posto sostanziale in seno alla commissione con la presenza di due magistrati;
- il Ministero della Giustizia dispone di rilevanti competenze che gli consentono di controllare, in ogni fase, i lavori della commissione (nomina dei membri, scelta dei temi d'esame, potere di annullamento delle prove);
- una decisione negativa della commissione è impugnabile con ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Per questi motivi, secondo la Corte, anche a voler ritenere che gli avvocati, in quanto membri della commissione, possano essere qualificati come imprese ai sensi delle norme comunitarie sulla libera concorrenza, lo Stato italiano non ha rinunciato all'esercizio del proprio potere a vantaggio di operatori privati e non ha favorito o imposto la conclusione di intese anticoncorrenziali.

La Corte, infine, rileva che, anche a voler ritenere che la partecipazione di avvocati alla commissione per l'esame di Stato costituisca, di per sé, una restrizione alla libertà di stabilimento, essa può considerarsi giustificata, poiché risponde al motivo imperativo di interesse generale di valutare al meglio le attitudini e le capacità dei candidati. Inoltre, il controllo esercitato dallo Stato garantisce che tale partecipazione non vada oltre quanto necessario per conseguire il detto obiettivo.

Ne consegue che **le norme italiane relative alla composizione della commissione dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense non violano il diritto comunitario.**

Con riguardo al quesito posto, la Corte si limita a pronunciarsi quanto alla compatibilità della normativa italiana – di per sé – con il diritto comunitario; l'ordinanza non verte sulla questione se – nonostante tale normativa - possa sussistere un'intesa.

² Ai sensi dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, DE, EN, IT

Il testo integrale dell'ordinanza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674